



CITTÀ DI FASANO

Sindaco

Ordinanza Sindacale n.: **22** del **18/04/2020**

Oggetto: **OGGETTO: ULTERIORI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID – 19 - PERIODO: 25- 26 APRILE E 1° MAGGIO 2020**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la medesima Organizzazione mondiale della Sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con DPCM del 10 aprile 2020 sono state approvate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo altresì, a partire dal 14 aprile 2020, la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo, del 22 marzo e del 1° aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, recante: "Misure urgenti ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, con la quale si è stabilito:

"la chiusura al pubblico, **nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020 (Giornata mondiale dei Lavoratori)**, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono consentite:

- le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il perfezionamento che per la consegna;
- l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie."

Considerato che, nelle richiamate giornate festive, anche in considerazione della mitigazione delle temperature, delle caratteristiche del territorio, ovverosia la vicinanza al mare e alla zona collinare, più alto è il rischio di assembramenti tra persone, con conseguente maggiore difficoltà da parte delle Forze dell'ordine di assicurare un controllo uniforme sull'intero territorio comunale;

Valutata, pertanto, la necessità di adottare ulteriori misure di contenimento dell'emergenza da COVID - 19 in occasione delle ricorrenze richiamate - sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020 - disponendo altresì sul territorio comunale:

- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di bevande e alimenti;
- la completa chiusura al pubblico dei rivenditori di tabacchi;
- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di sigarette, tabacchi e altri generi di monopolio.

Precisato che l'Ordinanza regionale n. 211/2020, facendo salvi gli effetti derivanti da eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEELL, limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento, prevede:

- la chiusura al pubblico, **nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020 (Giornata mondiale dei Lavoratori)**, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, alla luce delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, le seguenti ulteriori misure su tutto il territorio comunale, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **per le giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio 2020:**

- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di bevande e alimenti;
- la completa chiusura al pubblico dei rivenditori di tabacchi;
- la sospensione della vendita h24 mediante distributori automatici di sigarette, tabacchi e altri generi di monopolio.

PRECISA

Che, per effetto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 211 del 18 aprile 2020, è prevista:

la chiusura al pubblico, **nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020**, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono consentite:

- le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il perfezionamento che per la consegna;
- l'esercizio delle edicole, farmacie e parafarmacie.

La presente ordinanza è esecutiva nelle giornate del 25 aprile, 26 aprile e 1° maggio 2020.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00 oltre la sanzione accessoria di cui al com. 4, com.2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Nello spirito di massima collaborazione si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fasano e trasmessa agli Organi di Stampa per la sua divulgazione.

Viene trasmessa al Prefetto di Brindisi, ai Dirigenti comunali, al Dirigente del Suap e al Comandante della Polizia locale e alle Forze dell'ordine, e alla ASL, Dipartimento di Igiene e Sanità.

Il Sindaco
F.to Francesco Zaccaria

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall'art. 124 comma 1 del decreto legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online di questo Comune in data 18/04/2020 fino al 04/05/2020.

Fasano, 18/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione